

ha già una sanzione legale nel fatto stesso che i possessori possono dimostrare di essere i proprietari con la presentazione del titolo di proprietà, o con la sola notorietà.

Così l'operazione di delimitazione e di terminazione sarebbe un fatto compiuto, e non sarà più necessario, quando si debba venire con un'altra legge a determinarne gli effetti, di ripetere questa delimitazione in confronto dei veri proprietari e non dei soli possessori.

In quei casi poi nei quali vi saranno i soli possessori, la cosa resterà sospesa; vorrà dire che queste proprietà non saranno intestate ai veri proprietari, come nei casi di contestazione di proprietà. Ma intanto nella massima parte dei casi le liti saranno finite, e quindi un immenso beneficio si avrà, inquantochè non solo vi sarà constatazione della vera estensione, della misura della proprietà, ma si avrà eziandio la constatazione del diritto del vero proprietario; imperocchè con la nostra legislazione attuale noi non abbiamo nessun mezzo certo per la constatazione del diritto di proprietà, ed è appunto ciò che rende impossibile di stabilire, per quanti progetti si presentino, un vero credito fondiario, perchè non solo manca la misura dei beni, ma la constatazione del diritto di proprietà, e nella maggior parte dei casi bisogna ricorrere al possesso trentennario per provare il diritto di proprietà.

Infinito poi è l'elenco dei titoli che i proprietari devono presentare per provare la proprietà e libertà del fondo. E questo è ciò che rende veramente inaccessibile il credito ai proprietari stessi per il miglioramento dell'agricoltura.

Ora se noi possiamo fare questo passo senza danno veruno, conformandoci eziandio all'indole della nostra legislazione, che oggi è interamente fondata sul sistema della pubblicità delle ipoteche, della pubblicità delle trascrizioni, soltanto facoltativa, che rende molto più agevole riconoscere in qualche modo i caratteri esteriori della proprietà, in questa occasione si avrebbe veramente un'operazione completa; non solo si avrebbero delimitate le proprietà nei loro confini, ma si potrebbe predisporre l'iscrizione di queste proprietà nel gran libro fondiario, che potrà poi essere determinato, come si iscrivono le rendite nominative nel gran libro del debito pubblico, senza pregiudizio di terzi.

Non si potrà dire che dopo questa operazione ci sia il catasto probatorio, cioè la piena prova della proprietà. Io non intendo che di avere una presunzione *juris*, sino a prova contraria. Non è

una presunzione *juris et de jure* come nel catasto germanico, è una presunzione *juris* come nel catasto ginevrino. Ma se noi ci limitiamo al solo possesso materiale non abbiamo fatto nulla, non abbiamo fatto che un catasto finanziario, non per gli effetti giuridici. Anzi avremo da fare un'altra operazione, che sarà quella della constatazione della proprietà. Non avremo che il vantaggio, grandissimo del resto, della misura, poichè sapremo la estensione di una proprietà mentre oggi si sbagliano sovente non solo i numeri di mappa, ma anche il quantitativo dei beni. Ma non si sarà ancora impiantato il credito fondiario, un vero credito ipotecario, e favorirlo col giro di buoni fondiari e con altre facilitazioni, le quali renderebbero beneficii immensi alla proprietà agricola, diminuendo le liti, agevolando i giudizi di graduazione e di purgazione, diminuendo di molto le spese giudiziarie, beneficii i quali sarebbero risentiti specialmente dalla piccola proprietà, la quale è la più oppressa e la più vessata.

Questo è il reale beneficio che io spero dal catasto. Io vorrei che fosse aperto l'adito a questa grande riforma, la quale giustifica l'ingente spesa e il tempo grandissimo che occorrerà per compiere queste operazioni.

Io quindi pregherei la Commissione e l'onorevole commissario regio di dichiarare se non si possa veramente fin d'ora sostituire alla parola *possessori*, che si trova negli articoli 5, 6 e 7, quella di *proprietari*.

In questo modo, si sarà ottenuto di aver gettato le vere fondamenta di un catasto giuridico; altrimenti, non avremo fatto che un catasto tributario, un catasto per il riparto delle imposte, e la misura dei terreni, un catasto geometrico; il quale sarà utilissimo sotto tanti rapporti, ma non per gli effetti giuridici che sono previsti dall'articolo 8 di questa legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fornaciari.

Fornaciari. Io intendo proporre a questo articolo un emendamento, che ha unicamente per iscopo di far risparmiare una spesa, che a me pare superflua. La delimitazione e terminazione dei terreni comunali, è detto in questo articolo, che *sarà fatta da un perito delegato dalla Commissione censuaria provinciale*; ed è naturale che questo perito dovrà essere pagato. Ora, non avendo questo perito altro incarico, mi pare che esso costituisca una ruota di più che si può levare.

L'onorevole Gerardi ha già dichiarato anticipatamente (e ne lo ringrazio) che accetta l'emendamento che io propongo, il quale è diretto ad ot-